

Numero della proposta

295

23/1

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867-68-69.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Aprile 1867.
dal Ministro di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia e giustizia e culti

(DE FILIPPO)

nella tornata del 30 aprile 1869

Disposizioni concernenti le fabbricere.

Discusso in Comitato Privato
DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 11 Maggio 1869.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<i>Bonifazi</i>	Uff. 6	<i>Piccoli</i>
„ 2	<i>Cancellieri</i>	„ 7	<i>Sanguineti</i>
„ 3	<i>Nobili</i>	„ 8	<i>3</i>
„ 4	<i>Piccoli</i>	„ 9	<i>3</i>
„ 5	<i>Piccoli di Bianchi</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Piccoli*

Segretario *Nobili*

Relatore *Nobili*

PRESENTATA LA RELAZIONE

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>Mezzanotte</i>	del <i>22 Maggio 1869</i>	nel <i>Gabinetto 14°</i>
Alle ore <i>Mezzanotte</i>	del <i>1° Giugno</i>	nel <i>10°</i>
Alle ore <i>2 pom</i>	del <i>4</i>	nel <i>12</i>
Alle ore <i>11 ant</i>	del <i>18</i>	nel <i>Gabinetto 14°</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

Fabbricazioni

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia e giustizia e culti

(DE FILIPPO)

nella tornata del 30 aprile 1869

Disposizioni concernenti le fabbricerie.

SIGNORI! — Erano da poco tempo pubblicate le leggi del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, che gravi divergenze di opinioni sorgevano sulla conversione o non conversione dei beni immobili delle fabbricerie.

I due Ministeri della giustizia e grazia e culti e delle finanze, in pieno accordo di vedute e di parere, ispirandosi al concetto economico e giuridico delle leggi di liquidazione dell'asse ecclesiastico, con cui si intese di restituire al libero commercio la maggior quantità possibile di beni ammortizzati, e di assoggettare alla conversione il patrimonio immobile destinato al servizio ecclesiastico e di culto, salve le eccezioni nelle leggi dichiaratamente espresse, ritennero a loro norma interpretativa nella pratica applicazione delle leggi stesse che anche il patrimonio immobiliare delle fabbricerie, costituenti altrettante fondazioni per il servizio ecclesiastico e di culto, avesse ad assoggettarsi alla prescritta conversione in rendita pubblica dello Stato. E in questa via fermamente procedendo in mezzo agli opposti sentimenti, pervennero oggimai a compire in vantaggio delle pub-

bliche finanze la conversione di una buona parte di quel patrimonio.

Portata però la questione avanti i tribunali, non sempre vide il Governo accolto il suo sistema. Giudicati contraddicenti e diversi dei tribunali civili e delle Corti d'appello del regno ora dissero esenti ed ora compresi nella conversione i beni delle fabbricerie.

Recentemente il giudicato di una suprema Corte di cassazione dichiarò inconvertibile a senso delle accennate leggi il compendio immobile patrimoniale delle fabbricerie, intanto che altra Corte suprema del regno sta per pronunziare il proprio sentimento sopra questione eguale deferita ad essa sulla denunzia di contraria sentenza della Corte di appello.

Così le discrepanze si fecero più gravi, l'incentivo alle liti maggiore, e l'inconciliabilità delle opinioni più seria e persistente.

Sorge perciò evidente la necessità che a questo stato di cose si ponga un termine; ed io credo francamente che ai lamentati inconvenienti in altro modo non si possa riparare se non se *dichiarando esplicitamente*

che debbono intendersi soggetti alla conversione insieme agli altri anche i beni immobili delle fabbricerie, non tanto a tutela degli interessi del demanio compromessi per le vendite consumate di una parte di quei beni per legale apprensione passati in possesso del medesimo, quanto perchè così richiede la necessità di procedere alla pratica applicazione di quei principii che furono con la citata legge consacrati.

Ma intanto che riconosco la necessità di una formale dichiarazione nel senso surriferito, non disconosco che devesi pur tenere qualche conto del favore che ottenne la causa delle fabbricerie, che d'altronde tanto più sono meritevoli di riguardo in quanto che sono destinate a provvedere ai bisogni di culto universalmente riconosciuti.

È perciò che si introdussero, nella legge che ho l'onore di presentarvi, dei temperamenti vantaggiosi alle fabbricerie per i quali la benefica loro azione rimane ampiamente garantita ed assicurata. Infatti, dopo avere proposto col primo articolo che le disposizioni delle leggi del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 sulla conversione sono applicabili ai beni immobili delle fabbricerie, onere ed amministrazioni delle chiese parrocchiali e sussidiarie, santuari ed oratorii che rimarranno aperti al culto, si dichiara col secondo che sono eccettuati dalla conversione non solo i sacri templi, ma anche i domini diretti livellari che, sebbene comproprietà reali, in sostanza però si risolvono in tante annuali prestazioni di canone; e nella misura del bisogno, opportunamente giustificato e riconosciuto, le abitazioni ad uso dei rettori, custodi ed inservienti delle chiese e il fabbricato ad uso amministrativo dei Consigli di fabbriceria; ed inoltre con il quinto articolo si dichiarano esenti le fabbricerie ed altre congeneri amministrazioni di culto dalla straordinaria tassa del 30 per cento, imposta con l'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867; provvedimento questo la cui importanza non è d'uopo di dimostrare.

In pari tempo col terzo articolo, all'effetto di facilitare le liquidazioni, sempre lunghe e complicate, e per

evitare gli imbarazzi nascenti dalla liquidazione dell'annata, si stabilisce che la rendita iscritta avrà la decorrenza per gli interessati dal giorno del possesso dei beni appreso dal demanio, e che, omissa il conto di reparto dei redditi e delle spese dell'ultima annata, il demanio verrà autorizzato ad accordare, per una sola volta, ai rappresentanti ed investiti degli enti morali, in compenso della perdita eventuale di una quota dei frutti dell'annata, una somma da destinarsi volta per volta, con riguardo all'epoca dalla quale ebbe principio il godimento dei beni appresi, da non potere mai eccedere l'ammontare di un quadrimestre della rendita da iscriversi.

Infine coll'articolo 4 si provvede ad assicurare il possesso e lo stato di consistenza del patrimonio passato nel demanio mediante l'assegnazione del termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge per la denunzia dei diritti di privilegio, ipoteca e diretto dominio sopra gli immobili devoluti al demanio; passato il quale termine i terzi perdono di fronte al demanio ogni loro diritto ed azione, salva però sempre l'azione personale di fronte agli enti conservati ed all'amministrazione del fondo per il culto per gli enti soppressi.

L'economia di questa legge ha dunque per scopo:

1° La cessazione dei dubbi con tanto danno pubblico elevati sulla intelligenza delle leggi di liquidazione ecclesiastica in quanto esse concernono la conversione degli immobili;

2° Il vantaggio della finanza senza pregiudizio delle fabbricerie, la cui rendita annua non è diminuita, semplicizzando altresì le molte e difficili operazioni di liquidazione che occorrono per il reparto delle rendite dell'annata in corso, ed accertando entro breve termine lo stato vero e reale di consistenza del patrimonio indemaniato;

3° Finalmente la nuova consacrazione di quei principii che già ottennero con le citate leggi la duplice sanzione del Parlamento e del paese.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 11, secondo paragrafo, e degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 32 della legge 7 luglio 1866, n° 3036, e dell'articolo 4, terzo, quarto e quinto paragrafo, della legge 15 agosto 1867, n° 3848, sono applicabili ai beni immobili delle fabbricerie, opere ed altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii presentemente riconosciuti quali enti morali e che saranno per rimanere aperti al culto, per la conversione in rendita iscritta sul Gran Libro, con effetto dal giorno nel quale gli agenti demaniali avessero già preso o prenderanno possesso.

Art. 2.

Sono eccettuati dalla devoluzione al demanio e dalla conversione:

- 1° i diretti domini;
- 2° gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione;
- 3° Gli edifizi inservienti ad uso di ufficio delle rispettive amministrazioni, o di abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti della chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria, nei modi e secondo i concerti che saranno presi fra i due Ministeri delle finanze, e di grazia, giustizia e dei culti.

Art. 3.

Nella liquidazione della rendita da iscriversi a termini dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 e degli articoli 2° e 18 della legge 15 agosto 1867 e dell'articolo 1 della presente legge, rimane stabilito che il giorno dell'effettiva presa di possesso segna la decorrenza della rendita pubblica da iscriversi, e del godimento per parte del demanio dei beni appresi.

Si ometterà quindi il conto di reparto dei redditi e delle spese dell'ultima annata, ed il demanio rimane autorizzato ad accordare, per una sol volta, agli inve-

stiti o rappresentanti degli enti morali, in compenso della perdita eventuale d'una quota dei frutti dell'ultima annata, una somma che sarà dal demanio di volta in volta determinata con riguardo all'epoca da cui ebbe principio il godimento dei beni appresi, e che non potrà mai eccedere l'ammontare di un quadrimestre della rendita da iscriversi.

Art. 4.

Coloro cui appartengono diritti di privilegio od ipoteca o diretto dominio sopra beni immobili devoluti al demanio in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 e della presente, dovranno, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, denunziare i detti loro diritti alla direzione demaniale del compartimento in cui sono situati i beni gravati.

I diritti che non vengono denunciati entro il detto termine non potranno più farsi valere nè contro il demanio nè contro gli aventi causa da lui, salvo, in quanto compete, l'esperimento dell'azione personale verso l'ente morale conservato o l'amministrazione del fondo per il culto.

Art. 5.

I patrimoni amministrati dalle fabbricerie, opere ed altre amministrazioni indicate nell'articolo 1 della presente legge sono esenti dalla tassa straordinaria del trenta per cento, imposta dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, n° 3848.

Relazione
sul progetto di Legge
Sulle Fabbricene

Signori

Arbitri

Erano da poco tempo pubblicate le Leggi del 7. luglio 1866 e 19. Agosto 1867. Sulla liquidazione dell'Affe Ecclesiastico che gravi divergenze di opinioni sorgevano sulla conversione o non conversione dei beni immobili delle Fabbricene. I due Ministri della Giustizia e Grazia fatti e delle Finanze in pieno accordo di vedute e di parere ispirandosi al concetto economico e quindi della Legge di liquidazione dell'Affe Ecclesiastico con cui s'intese di restituire al libero commercio la maggiore quantità possibile di beni ammortizzati e di affoggarli alla conversione il patrimonio immobile destinato al servizio ecclesiastico e di culto salvo le eccezioni nelle Leggi di chia-

ratamente espressa ritennero
a loro norma interpretativa
nella pratica applicazione
delle leggi stesse che anche il
patrimonio immobiliare delle
fabbricene costituenti altresì
tante fondazioni per il ferru-
gio ecclesiastico e di culto ave-
se ad assoggettarli alla pres-
critta conversione in rendita
pubblica dello Stato - E in
questa via fermamente proce-
dendo in merito agli opposti
sentimenti pervennero oggi
mai a compire in vantaggio
della pubblica finanze la
conversione di una buona parte
di quel patrimonio. -

Portata però la questione avan-
te i Tribunali non sempre
vide il governo accolto il suo
sistema - Giudicati contra-
dicenti e diverfi dei Tribuna-
li Civili della Corte d'appello
del Regno, ora difeso e fenti ad
ora compresi nella conversione
i beni delle fabbricene.
Recentemente il giudicato di una
Suprema Corte di Cassazione

di chiaro' inconvertibile a
senza delle accennate Leggi
il compendio immobiliare pato-
moniale delle fabbricere, intan-
to che altra Corte Suprema del
Regno Sta' per pronunziare
il proprio sentimento sopra
questione eguale deferita ad
Ella sulla denuncia di contra-
ria sentenza della Corte di ap-
pello.

Così le discrepanze si fecero
più gravi, l'incentivo alle liti
maggiori, e l'inconciliabilità
delle opinioni più però e
persistente.

Sorge perciò evidente la necessità
che a questo stato di cose si
ponga un termine; E io
credo francamente che ai
lamentati inconvenienti in
altro modo non si possa
riparare se non se di chia-
rando esplicitamente che
debbono intendersi soggetti
alla conversione insieme
agli altri anche i beni
Immobili delle fabbricere,
non tanto a tutela degli

interessi del Demanio come
promessi per le vendite
confermate di una parte
di quei beni per legale ap-
provazione passati in posses-
so del medesimo, quanto
perché così richiede la
necessità di proceder alla
pratica applicazione di
quei principii che furono
con la citata Legge confermati

Ma intanto che riconosco la
necessità di una formale
dichiarazione nel senso sur-
riferito, non discorreo che
devesi pur tenere qualche
conto del favore che otten-
ne la causa della Fabbricene
che d'altronde tanto più
sono meritevoli di riguardo
in quanto che sono destinate
a provvedere ai bisogni
di culto universalmente
riconosciuti.

E perciò che si introducessero
nella Legge che ho l'onore

di presentarvi dei Tempe-
ramenti vantaggiosi alle
Fabbricere per i quali
la benefica loro azione ri-
mane ampiamente garan-
tita ed assicurata. Infatti
dopo avere proposto col
primo Articolo che le di-
sposizioni delle Leggi del
7. Luglio 1866, e 14. Agosto
1867. sulla conversione sono
applicabili ai beni immobili
delle Fabbricere Opere, ed
Amministrazioni delle chie-
se parrocchiali e suffraganee
Sanctuarij, ed Oratorij che
rimarranno aperti al culto.
Si dichiara col secondo
che sono eccettuati dalla
conversione non solo i
Sacri Templi, ma anche
i dominj diretti livellari
che sebbene comprorneta
reali, in sostanza pero
si risolvono in tante an-
nuali prestazioni di cano-
ne e nella misura del
bisogno opportunamente
giustificato e riconosciuto,

le abitazioni ad uso dei
Fettoni, Custodi ed Supervien-
ti delle chiese e il fabbrica-
to ad uso amministrativo
dei Consigli di Salweena.
Ed inoltre con il quinto Art. sta-
fì dichiarono e fentì le fab-
bricene ed altre congeneri Am-
ministrazioni di culto dalla
straordinaria tassa del 30 %
imposta con l'Art. 18. della
Legge del 17. Agosto 1867. E in
vedimento questo la cui im-
portanza non è d'uopo di
dimostrare.

In parittempo col 3.º Art. all'ef-
fetto di facilitare le liquidazioni
sempre lunghe e com-
plicate, e per evitare gli imba-
rassini e sentì dalla rotazione
dell'aunata si stabilisce
che la rendita iscritta trarrà
la decorrenza per gli intere-
fatti dal giorno del possesso
dei beni appresi dal demanio.

11
e che dometto il conto di re-
parto dei redditi, e delle spe-
se dell'ultima annata, il
Demanio verrà autorizzato
ad accordare per una sol volta
ai Rappresentanti ed inve-
stiti degli Enti morali in
compenso della perdita even-
tuale di una quota dei frutti
dell'annata, una somma da
distribuirsi volta volta con
riguardo all'epoca della quale
ebbe principio il godimento
dei beni appresi, da non po-
tere mai eccedere l'ammonta-
re di un quadrimestre della
rendita da i versarsi.

In fine con l'Art. 4.º si prov-
vede ad assicurare il possesso
e lo stato di consistenza del
patrimonio passato nel De-
manio mediante l'aspegna-
zione del termine di sei mesi
dalla pubblicazione della
Legge per la denunzia dei
diritti di privilegio, ipoteca
e diretto dominio sopra gli
Immobili devoluti al
Demanio; passato il quale

8/10/1871

termini i Terzi perdono da
fronte al Demanio ogni loro
diritto ed azione, salva però
sempre la azione personale di
fronte agli Enti conservati
ed all'Amministrazione del
Fondo per il Culto per gli Enti
soppressi.

L'Economia di questa Legge ha
dunque per scopo;

1^{no} La cessazione dei dubbj
e tanto danno pubblico
elevati sulla intelligenza
delle Leggi di liquidazione
Ecclesiastica in quanto esse
concernono la conversione
degli immobili.

2^{do} il vantaggio della Finanza
senza pregiudizio delle Fab-
bricche la cui rendita annuale
non è diminuita, sempli-
cizzando altrici le molte
e difficili operazioni di li-
quidazione che occorrono per
il reparto delle rendite dell'an-

311
nata in corso, ed accertando
entro breve termine lo stato
vero e reale di consistenza
del patrimonio indennato.

3.^o Finalmente la nuova con-
fermazione di quei principii
che già ottennero con la città
di Seggi la duplice sanzione
del Parlamento e del Re.

~~Il Ministro
de' Reggi~~

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 11,
secondo paragrafo, e degli
art. 12. 13. 14. 15. 16. 17. e 32.
della legge 7. luglio 1866. N. 3036.
e dello art. 4.º Terzo, quarto, quin-
to paragrafo, della legge 17. Agosto
1867. N. 3848. sono applicabili
ai beni immobili delle Fab-
bricche, Opere ed altre Ammi-
nistrazioni in genere delle chie-
se parrocchiali, delle suffi-
diane, dei Santuari ed Oratori,
presentemente non finiti,
quali Enti Morali a che
faranno per rimanere aperti
al culto per la conversione in
rendita fissa sul Gran libro,
con effetto dal giorno nel quale
gli agenti demaniali avessero
già preso o prenderanno possesso.

Art. 2.

Sono eccettate dalla devoluzione
al Demanio, e dalla conversione
1.º i diretti domini;
2.º gli edifici ad uso di culto

che si conserveranno a questa
destinazione,

3.^o Gli edifici appartenenti ad uso
di Ufficio delle rispettive Am-
ministrazioni, o di abitazione
dei Fattori, Coadjutori, Cappellani,
Custodi ed Funzionari della Chi-
fa, con limitazione alla parte
strettamente necessaria, nei modi
e secondo i concerti che saranno
presi fra i due Ministri delle
Finanze e di Grazia, Giustizia e
de' Reali.

Art. 3.^o

Nella liquidazione della rendita
da inferirsi a termini dell'
art. 11. della Legge 7. luglio 1866
e dell' art. 7. e 18. della Legge
17. agosto 1867, e dell' art. 1.^o della
presente legge rimane stabili-
tato che il giorno dell' effettiva
fa disporre sopra la decima
della rendita pubblica da infer-
versi, e del godimento per parte
del demanio dei beni appresi.
Si ometterà quindi il conto di

reparto dei redditi e delle spese
dell'ultima annata ed il Demanio
rimane autorizzato ad accordare,
per una sol volta agli investiti
o rappresentanti degli enti morali,
in compenso della perdita eventuale
di una quota dei frutti dell'ultima
annata, una somma che sarà dal
Demanio di volta in volta determina-
ta con riguardo all'epoca da cui
ebbe principio il godimento dei beni
appresi, e che non potrà mai ecce-
dere l'ammontare di un quadri-
mesio della rendita da censuarsi.

Art. 16°

Coloro cui appartengono diritti di privilegio
di ipoteca o diritto dominio sopra
beni immobili devoluti al Demanio
in forza della legge 7 luglio 1866,
e 19 Agosto 1867, e della presente, do-
vranno, entro sei mesi dalla pub-
blicazione della presente legge,
denunciare i detti loro diritti alla
Diposizione Demaniale del consor-
tamento in cui sono situati i beni
gravati.

I diritti che non vengano denunciati
entro il detto termine non potranno

più farsi valere ne' contro il Re
manie ne' contro gli aventi causa
o di lui, salvo, se in quanto compete
l'effervimento dell'azione personale
verso l'ente morale conservato
o l'amministrazione del Fondo
per il Culto. —

Art. 5.

Le patrimonie amministrati da
Fabbricere, Opere ed altre Am-
ministrazioni indicate nell'art.
Art. 1.º della prefata Legge
sono esenti dalla tassa straor-
dinaria del trenta per cento
imposta dall'art. 18. della
Legge 1.º agosto 1867. n.º 3818.

N. 248.

Progetto a legge presentata
dal Ministero di Agricoltura
e Coltivazione
della Terra

Proposizioni concernenti l'Amministrazione

e simili del 20. aprile 1879

Attestato

Al Direttore generale del Ministero
di Agricoltura e Coltivazione

1822.

Proprio che in luogo
della parola = dominio diretto =
si dice = la vendita, di cui
si parla al comma 4 dell'
art. 2 legge 19 agosto
1857 =
Suggerimento

8 respinta

Il sottoscritto proprio
ad la' prefato pro
giudicare contro la
legge contenente dispo-
zioni riguardanti le fol-
lorie.

Boothbury

Notato certo

Proposizione

che il Comitato "Edilizia" in merito
se i domini diretti di cui l'Edilizia
è stata costituita da
come gli edifici in servizio di uffici
di ufficio della amministrazione
e di abitazione dei rettori e di
altre autorità della Conservazione
e abbazia di S. Maria della
alla Commissione che verrà nomi-
nata

Stabile

Il Comitato approva

Approvo la soppressione degli art. 2. 3. e 4. e
all'art. 5.° la ^{dicione} ~~substituzione delle parole~~ = soggetti
alla, invece delle parole = esenti dalla -

Manzoni

Respinata la soppressione
degli art. 2. e 3

Approva la soppressione
dell'art. 4. e

l'emendamento dell'art. 5.°

Differenzia i concetti

di fabbricari

17095

propongo che la giunta da eleggere
introduca un articolo con cui
si ammetta che ogni fabbrica
che ha un qualche pezzo d'oro
o d'argento, o d'altro metallo
che si converta in danaro, o
in altra maniera, si pagherà
a favore e molto più per
quello che non hanno in
loro favore - la cosa giudi-
cata, dichiarando soppre-
lto le relative leggi.

La giunta sarà invitata anche
a prendere per forza per
avventuroso questo l'impiego
nella

legge in altri articoli che
trovassero il governo a rifonda
equitativamente: la forza di lei
alle fabbriche che hanno un
1.° obbligo
rispetto al ~~diritto~~ di conservare
qualunque sia stato l'oggetto della
lite —

Laubmann

Raccomandazione
Propria.

art. 2° bis

Contra, nelle fabbriche e manifatture
delle quali è detto all'art. 1° e sotto
medesima di una pia o istituzione
di beneficenza la repubblica di Napoli
in provvisori d'accordo col ministero
di Grazia e Giustizia determineranno
qual parte del patrimonio fatta all'op-
era o all'istituzione di beneficenza
e che dovrà essere stata dalla
conversione sancita dalla legge.

V. Volpi

Raccomandazione

1875

All'ort 1

Propongo che invece di dire

= sono applicabili =

sia detto = sono applicata =

e che alle parole = altre amministra-

zioni in genere delle liste parroc-

chiali =

si aggiungano = esclusa quella

amministrazioni che hanno carattere di opera pie-

o di istituti di beneficenza =

V. V. Morici

Propone che la Commissione,
studi il principio della
conversione;

che ~~regoli~~ i modi effettivi
reali meglio che nella legge del 7
1866 e 1867;

Che applichi le disposizioni
alle fabbriche col
necessario riguardo alla loro quali-
tà, ed all'ufficio loro di
Ministri

Che cada bene a che
dalle fabbriche si potesse passa-
re agli ospedali, ed alle opere
di pubblica beneficenza,

E che se vuoi si facesse una
legge nuova sui patrimoni devoti
ad opere pubbliche, e di benefi-
cenza o di culto, prevedendo a che
affino gli attuali si stiano per quelli
tutti si affrettino, per li liquidi, e meno si comprano.

Panattoni

Il comitato ~~affida~~ incarica la ~~missione~~
giunta di appianare al progetto di
legge ~~gli~~ ~~art.~~ ~~appositi~~ articoli nei
quali vengono definite tutte le
questioni relative all'applicazione
delle leggi 7 Luglio 1866 e 15 Agosto
1867 alle congregazioni religiose
in Lombardia

Castelli

Approvata come raccomandazione

Staccando al Comissarij N
spandere per pintoche che invecchia
il denaro della conversione del
patrimonio delle fabbriche, non possa
meglio obbligar la fabbrica stessa
a pagare la conversione in un
tempo determinato, salvo di invecchiare
il denaro quando essa non si
pubblica.

Deputato

Non è approvato

~

Lec. 21 maggio 1869
A un ora ponz nella sala di lettura

Ordinata la Commissione presieduta
da onorevoli Pisoli, Cancellieri, Pisoli, Piolti
e Diambri e Nobili. La Commissione ha
proceduto a deliberare e ha ammesso la lettura
e la nomina del Presidente e rimesso a letto
l'onorevole Pisoli. Quella quindi la lettura
e la nomina del Segretario e voti. Si sono
divisi nel modo seguente Piolti e Diambri
due voti, e Nobili due voti Cancellieri un
voto. L'onorevole Piolti e Diambri ha
dichiarato non poter accettare l'ufficio di
Segretario dovendo esser tale per qualche giorno.
Quella nuovamente la lettura e i voti si
sono nuovamente divisi cioè Cancellieri due
voti, Nobili due voti Piolti e Diambri un
voto. Quindi l'onorevole Cancellieri declinato
l'ufficio gode ha da compiere una relazione
sopra un altro progetto di legge la Commissione

ne ha nominati a Leggendario il Commisario
di Volin. Dopo che il Presidente ha
dato lettura alla proposta e raccomandato
in che il Comitato ha fatto.

La Commissione prende a discutere il
Progetto di Legge, e prima di tutto vien posta
la questione se la Legge abbia o debba avere
carattere di interpretativa o dispositiva. Fian
parlato in favore di questa che la legge debba
aver carattere di dispositiva gli onorevoli Poldi
de' Murali e Stabili contro gli onorevoli Piroli,
Cancellieri, e Piroli - passati ai voti e rimessa
vinta con tre voti contro due la questione
che la Legge debba avere carattere interpretativa,
fisso. Dopo di che la Commissione si è
ricolta a ore 3 pomeriggio

Volin:

Si conviene di adottare una formula con
invece
L'ordinanza sulla fabbricazione dei biglietti
distribuzioni della legge 7 luglio e 15 agosto -
relative agli usi e alle fabbriche sono
applicabili anche alle fabbriche di
Si ordina al segretario di fare rinviare l'adunanza
della giunta in attesa e delle cause in corso
e dei beni appalti del Demanio e vendita

Si conviene di approvare l'art 3 e 6

Si ripresenta all'art 5 prima di discutere sul 2°
ponendo in giunta 5 la mattina e si vogliono
o no ammettere l'eccezione alla legge

Cancellieri votano il rigetto dell'art 5 primo e lo pro
teggono trattandosi di una legge interpretativa
e di giunta di finanza

Il quinto art è ammesso a maggioranza e voti am
mette anche il secondo

Con presentate dal segretario alla Commissione
di 6 2
la petizione della Fabbrica e di 14 giunta
e altre amministrazioni di Chiesa

Si sposta alla riunione di Platone

In voti a Nobili due voti uno largito
uno Cancellieri

Si torna a votare
Voti 11
Cancellieri 1
Nobili 11
Cancellieri 1

Ballottaggio fra Nobili e Nobili
Prima Nobili con nominata Nobili

Proposito -

Le fabbriche non hanno
diritto alla risarcibilità dei
beni degli enti appropria -

Admonition to people at home in a private

way

() to the last.

Le beni immobili spettanti
alle fabbriche, opere,
Mense e ad altre
amministrazioni in genere
della Chiesa passate, delle
chiese passate degli
oratori, dei conventi ed
in generale di ogni altro
chiesa destinate al culto
furore della legge del 7
luglio 1865 n. 3055 ritenute
come beni propriamente
di ente ecclesiastico.

Di beni indicati nel
comune precedente sono
applicabili della data della
prop. di proff. appost. 1866
n. articoli 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 22. e 32 della
data legge 7 luglio 1866
non che ~~per gli art. 15 e~~
~~per gli art. 15 e 16 della~~
~~legge 7 luglio 1866~~
gli art. 1° (terzo, quarto e
quinto paragrafo) ~~del~~
e 15^{ma} della legge 25 agosto 1863
n. 3840
Stupinetti